

**ESTRATTO DI PATTO PARASOCIALE COMUNICATO ALLA CONSOB AI SENSI
DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 58/1998 E DELL'ART. 129 DEL REGOLAMENTO
APPROVATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/1999 COME SUCCESSIVAMENTE
MODIFICATO**

* * * *

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 129 e ss. del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato si rende noto quanto segue.

PREMESSA

In data 25 luglio 2014 Sator Capital Limited, in qualità di manager e quindi in nome e per conto del fondo di *private equity* di diritto inglese Sator Private Equity Fund "A" LP ("SPEF") e VI-BA S.r.l. ("Viba") hanno sottoscritto - nell'ambito dell'operazione di ricapitalizzazione di Aedes S.p.A. ("Operazione") prevista nell'accordo di investimento sottoscritto in data 25 luglio 2014 fra Aedes, la stessa Sator Capital Limited, Agarp S.r.l., Tiepolo S.r.l., Prarosa S.p.A., VI-BA S.r.l., Intinera S.p.A. e Praviola S.r.l. già oggetto di informativa al mercato ("Accordo di Investimento") - un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, avente ad oggetto limiti al trasferimento delle azioni detenute da Viba in Aedes S.p.A. ("Patto Parasociale").

Più in particolare, ai sensi dell'Accordo di Investimento, Viba si è impegnata, tra l'altro, a sottoscrivere parte di un aumento di capitale sociale di Aedes (per un importo pari a circa Euro 9.500.000), scindibile e a pagamento, dell'ammontare complessivo di massimi circa Euro 40.000.000, da offrirsi in opzione agli azionisti, in proporzione al numero delle azioni dagli stessi possedute (l'"Aumento in Opzione").

In tale contesto, SPEF ha richiesto a Viba di sottoscrivere il Patto Parasociale, assumendo gli impegni di lock up ivi previsti, al fine di agevolare il buon esito dell'Aumento in Opzione, garantire maggiore stabilità all'azionariato di Aedes e, in generale, il valore aziendale di Aedes.

Di seguito viene fornita una illustrazione del contenuto delle principali previsioni del Patto Parasociale.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

Aedes S.p.A., con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova 21, Codice Fiscale e P. IVA 13283620154, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 172.945.239,73.

2. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e Azioni conferite nel Patto Parasociale

1) Sator Capital Limited, società di diritto inglese, avente sede legale a 14 Golden Square, Londra (Regno Unito), iscritta al Registro delle Imprese al n. 6428281. Sator Capital Limited agisce in qualità di "Manager", e dunque in nome e per conto, del fondo di *private equity* di diritto inglese Sator Private Equity Fund, "A" L.P. con sede a 14 Golden Square, Londra (Regno Unito);

2) VI-BA S.r.l., con sede legale in Viale della Scienza n. 25, Vicenza, partita I.V.A. e codice fiscale 02049310242 ("Viba").

Alla data di pubblicazione del presente estratto, Viba è titolare di n. 259.776.515 azioni ordinarie di Aedes, rappresentanti il 23,757% circa del corrente capitale sociale di Aedes, nonché di n. 234.186.968 warrant Aedes S.p.A. con scadenza 31 agosto 2014¹.

Viba si è impegnata a mantenere vincolate al Patto Parasociale la totalità della azioni Aedes detenute all'esito dell'Operazione di cui all'Accordo di Investimento.

3. Principali previsioni del Patto Parasociale

3.1 Limiti al trasferimento delle Azioni

Viba ha assunto nei confronti di SPEF un'obbligazione (il "**Lock up Viba**") di non trasferire le azioni Aedes detenute da Viba all'esito dell'Operazione (le "**Azioni Viba**").

Il Patto Parasociale prevede che, laddove nei primi 12 mesi di durata del Patto Parasociale il prezzo di quotazione di borsa delle azioni Aedes giunga anche per un solo giorno ad essere pari ad almeno 2,5 volte il prezzo di sottoscrizione dell'Aumento in Opzione, Viba sarà automaticamente libera di trasferire un terzo delle Azioni Viba.

Analogo automatismo troverà applicazione in ciascuno dei successivi periodi di 12 mesi di durata del Patto Parasociale al ricorrere della medesima condizione anche in un solo giorno di tali periodi.

Ai fini del Patto Parasociale, per "trasferire" si intende qualsiasi negozio o atto *inter vivos*, anche a titolo gratuito (ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, l'impegno preliminare di vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la vendita in blocco, la vendita forzata, la scissione, la fusione, la liquidazione, il trasferimento d'azienda, ecc.), in forza del quale si consegua o si possa conseguire, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (anche a termine o fiduciario) o dell'impegno al trasferimento (anche a termine o fiduciario) a terzi della proprietà o della nuda proprietà di Azioni, o dell'interesse economico o di diritti inerenti le azioni o insistenti sulle medesime (ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'usufrutto ed in genere diritti

¹ A seguito dell'esecuzione in data 23 dicembre 2014:

- (i) dell'aumento di capitale in denaro di Aedes per complessivi Euro 40 milioni circa riservato ad Augusto S.p.A., società partecipata indirettamente dal fondo SPEF nonché da Agarp S.r.l., Prarosa S.p.A. e Tiepolo S.r.l.;
- (ii) dell'aumento di capitale in natura di Aedes riservato ad Augusto S.p.A. nonché ad Itinera S.p.A. e Praviola S.r.l., liberato mediante il conferimento del 100% del capitale sociale di Praga Holding S.p.A.; e
- (iii) dell'aumento di capitale in denaro di Aedes per complessivi Euro 47,6 milioni circa, riservato alle banche creditrici di Aedes;

e della conseguente nuova composizione del capitale sociale comunicata al mercato in data 9 gennaio 2015, Viba detiene una partecipazione pari all'1,116% del capitale sociale di Aedes.

amministrativi o patrimoniali sulle Azioni). Il limite al trasferimento non si estende tuttavia alla costituzione di garanzie di ogni genere comunque relative alle Azioni Viba.

Secondo quanto previsto nel Patto Parasociale, il Lock up Viba non trova applicazione al trasferimento di tutte o parte delle Azioni Viba a società controllate da Viba ex art. 2359 c.c., a condizione che le stesse succedano in parte qua negli impegni previsti per il Lock up Viba.

4. Ulteriori impegni

Viba e SPEF si sono obbligati a non stipulare per tutta la durata del Patto Parasociale ulteriori patti parasociali ex art. 2341 *bis* c.c. ovvero ex art. 122 del TUF relativi ad Aedes.

5. Durata e condizioni di efficacia

L'efficacia degli impegni indicati nel Patto Parasociale è soggetta alla condizione che alla data di esecuzione prevista nell'Accordo di Investimento siano compiuti tutti gli atti che secondo l'Accordo di Investimento debbono essere compiuti a tale data.

Il Lock up Viba avrà una durata di 36 mesi dalla data di esecuzione prevista nell'Accordo di Investimento salvo quanto specificato al precedente Paragrafo 3.1 in relazione alla possibilità di trasferimento parziale delle Azioni Viba.

6. Deposito

Il testo del Patto Parasociale è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 30 luglio 2014 (prot. n. 250042/2014).

7. Tipologia del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale può essere ricondotto alla tipologia indicata all'art. 122, comma 5, lett. b) del TUF.

8. Organi del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale non prevede l'istituzione di organi per il suo funzionamento.

9. Penali in caso di inadempimento degli obblighi

Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto Parasociale.